



STATUTO

POLE & ART ACADEMY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita in Ancona (AN), Via Valle Miano n. 53, una Associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Cod. civ. denominata "POLE & ART ACADEMY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".

La variazione di sede nell'ambito del medesimo comune non costituisce modifica del presente Statuto.

Articolo 2 – Scopo

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha per finalità lo studio, la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle discipline dell'attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, della Ginnastica artistica, della Ginnastica Acrobatica, della danza sportiva e delle attività sportive in genere intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. L'associazione potrà comunque sviluppare e diffondere tutte le discipline sportive che il Consiglio Direttivo riterrà di attivare per i propri soci e conseguire il previsto riconoscimento ai fini sportivi di tutte le federazioni e/o enti di promozione sportiva di riferimento e l'iscrizione al registro delle associazioni sportive dilettantistiche tenuto dalle competenti autorità pubbliche. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di palestre, palazzotti, impianti e centri sportivi idonei o abilitati alla pratica delle discipline sportive praticate nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento e nell'insegnamento della pratica sportiva in genere.

Altre finalità dell'associazione sono la promozione di iniziative di carattere sociale, artistico, culturale e turistiche preposte ad una migliore utilizzazione del tempo libero.

Nella propria sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della federazione e/o dell'Ente di promozione sportiva di appartenenza sia nazionale che internazionale e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione e/o ente di promozione sportiva dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali e/o dell'ente di promozione sportiva dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e/o dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Domanda di ammissione

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia sportive che ricreative svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione o Ente di promozione sportiva a cui aderisce e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione può decadere a seguito di mancata ratifica della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.


Articolo 5 – Diritti dei soci

Tutti gli associati godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione e del diritto di voto nelle assemblee sociali.

Gli associati minorenni intervengono alle assemblee ed esercitano il diritto di voto attraverso il rispettivo rappresentante legale.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.



I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d) scioglimento dell'Associazione come regolato dal presente statuto;
- e) decesso.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), dal precedente comma 1, assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 – Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma ovvero per raccomandata a mano o tramite social network. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la



convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice- Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 – Partecipazione all'assemblea

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria


L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 8.

Articolo 11 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma ovvero per raccomandata a mano o tramite social network. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.


4

Articolo 12 – Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 13 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, da 3 a 7 eletti dall'Assemblea, compreso il Presidente. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il vice-presidente e il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione/Ente di promozione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Articolo 14 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, i rimanenti provvederanno all'integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile in occasione del quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o cessazione della carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà

 5

essere convocata entro 90 giorni l'Assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 90 giorni l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

Articolo 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) indire le assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 3;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) attuare le finalità previste dallo statuto assumendo ogni decisione inerente la gestione tecnico, sportiva, economica, finanziaria ecc.. compresa la nomina di consiglieri delegati, direttori tecnici, direttori sportivi ecc... definendone poteri e eventuali compensi;
- f) stabilire annualmente l'entità della quota associativa;
- g) assumere personale, se necessario, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio;
- h) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- i) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci;
- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- m) il Consiglio Direttivo può compilare uno o più regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, di sezioni e singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. I regolamenti dovranno essere sottoposti all'Assemblea per la sua approvazione;
- n) Il Consiglio Direttivo può, in caso d'urgenza, adottare deliberazioni spettanti all'Assemblea, ma deve ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte;
- o) ammettere nuove discipline sportive.

6



Articolo 17 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea. Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione in ogni evenienza. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 18 – Il vice-presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di delega da parte del Presidente, il Vice-Presidente acquista la rappresentanza legale.

Articolo 19 – Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 21 – Il rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 22 – Patrimonio

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi di privati;
- contributi del Comune, di Enti, e altre istituzioni pubbliche;
- donazioni o lasciti testamentari;
- entrate derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- entrate derivanti da attività commerciali connesse alle attività istituzionali;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi.



Handwritten signatures and initials, including 'Bri' and 'S. C.', are visible at the bottom of the page, overlapping the stamp area.



Articolo 23 – Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza.

Articolo 25 – Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dall'art. 12 del presente Statuto.

Articolo 26 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà la nomina di uno o più liquidatori e sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, sentito l'organismo di controllo di cui l'art.3 ,comma 190, della Legge 23/12/1996, n.662 fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione o Ente di promozione sportiva a cui l'Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice civile ed alle leggi in materia di associazioni.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 1 settembre 2017.


Il Segretario dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea

Seguono le firme dei soci presenti: 1754 soci

[Firme manoscritte dei soci e del segretario]

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI JESI



UFFICIO TERRITORIALE

Giuseppe Fiorenin
Provinciale (Romano Terzaglio)